



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato (RTT), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, in attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nell'osservanza di quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2024, n. 1658.
2. La valutazione di cui al comma 1 viene svolta dall'Università su istanza dell'interessato, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

Art. 2 - Oggetto della valutazione

1. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 3 - Criteri per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

- b) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance, personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio, personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 4 - Criteri per la valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione delle attività di ricerca scientifica svolte dal ricercatore tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
2. La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze svolte dal ricercatore tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisce;
 - b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
 - d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

- e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
3. L'Università valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Art. 5 - Commissione e procedura di valutazione

1. La valutazione del ricercatore a tempo determinato (RTT), in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ha luogo dietro richiesta dell'interessato al Dipartimento di afferenza, che può avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere sulla richiesta e la trasmette al Senato accademico per l'avvio della procedura di valutazione.
3. Il Senato accademico, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sottopone la richiesta di avvio della procedura di valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che la approva a maggioranza assoluta.
4. La Commissione di valutazione è nominata con decreto rettorale nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
5. La procedura di valutazione si svolge sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento e con le modalità indicate nel Titolo 2 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
6. La procedura di valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di fronte alla Commissione di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
7. La prova didattica consiste nella presentazione di una lezione su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predefinita dalla Commissione almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
8. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dal decreto di nomina.
9. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

10. In caso di esito positivo della valutazione, il Senato accademico propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato; il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla proposta, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.
11. In caso di esito negativo della valutazione, il ricercatore può ripresentare istanza di valutazione dopo un anno dalla precedente istanza.

Art. 6 - Norme transitorie e finali

1. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del Ricercatore a tempo determinato (RTT), è riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui al presente regolamento, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
2. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del Ricercatore a tempo determinato (RTT), è riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.